



MILANOSPORT S.p.A.
Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano
Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191
sito internet: www.milanosport.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Procedura aperta per la fornitura con posa delle sedute per il
palazzetto dello sport Palalido di Milano
REP. 11/2017 – CIG: 7176133C47



INDICE DEI CONTENUTI

<i>Articolo 1. Oggetto del Contratto e descrizione sommaria delle Forniture....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2. Forma e Ammontare dell'Appalto</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3. Luogo di Consegna della fornitura.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4. Osservanza delle Disposizioni</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5. Documenti facenti parte del Contratto</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6. Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7. Obblighi del Fornitore</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8. Referente e Gestore del Contratto.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9. Obblighi derivanti dal rapporto contrattuale</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 10. Esecuzione della Fornitura</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 11. Subappalto e Cessione del Contratto.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 12. Sostanze e Materiali utilizzati e forniti.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 13. Cauzioni e Garanzie</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14. Inizio e svolgimento delle forniture</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 15. Termini di Esecuzione della fornitura.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16. Penali in caso di ritardo</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 17. Risoluzione e Recesso del Contratto</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 18. Risarcimento del danno</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 19. Definizione delle Controversie</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 20. Norme di Sicurezza</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 21. Disciplina Economica</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 22. Spese Contrattuali, Imposte e Tasse.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 23. Privacy.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 24. Allegati</i>	<i>12</i>

Articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa delle sedute per il palazzetto dello sport Palalido di Milano, secondo il seguente dettaglio:

- N° 5.443 sedute (comprehensive di posa in opera);
- N° 200 sedute (solo fornitura);
- N° 600 sedute per parterre (solo fornitura)

La fornitura, comprensiva di trasporto e consegna, deve svolgersi secondo le modalità ed i termini descritti nei successivi articoli e dovrà essere conforme alle relative specifiche Tecniche allegate al presente Capitolato (*Allegato 1*), alle quali si rimanda per una completa e dettagliata descrizione dei materiali e delle modalità di accettazione, verifica e trasporto degli stessi.

Articolo 2. FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto deve intendersi come appalto di fornitura con posa, comprensiva di trasporto e consegna, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

L'importo totale complessivo a base gara e soggetto a ribasso ammonta ad **€ 487.680,00** (euro quattrocentottantasettemilaseicentottanta/00), oltre I.V.A. come da tabella di seguito riportata

<i>rif.</i>	<i>tipo fornitura</i>	<i>localizzazione</i>	<i>dimensione gradone - profondità in cm</i>	<i>sedute effettive</i>	<i>scorte</i>	<i>totale fornitura</i>
1	SEDUTA STANDARD	SECONDO ANELLO	67	2.982	100	3.082
2	SEDUTA STANDARD + IMBOTTITURA	PRIMO ANELLO	72	2.211	100	2.561
3	SEDUTA STANDARD + IMBOTTITURA	SECONDO ANELLO VIP	72	250		
4	SEDUTA PARTERRE	PARTERRE	-	500	100	600
totale				5.943	300	6.243

3

Poiché non vi sono oneri da interferenze, come specificato al successivo art. 20, non sono previsti oneri della sicurezza per le singole forniture.

L'importo del contratto è determinato in sede di gara mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti.

L'importo del contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato speciale, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per effettuare la fornitura con posa ultimata a perfetta regola d'arte, comprensiva di trasporto e consegna, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato ma comunque necessarie per l'esecuzione della fornitura secondo i termini contrattuali.

Articolo 3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fornitura dovrà essere consegnata e posata presso il palazzetto dello sport Palalido di Milano, Piazza Stuparich, 1.

Articolo 4. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

Articolo 5. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato speciale d'Appalto ed i suoi allegati;
- b) le polizze di garanzia.
- c) l'offerta dell'Aggiudicatario (tecnico – economica)

Articolo 6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del D.lgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'articolo 1469, con l'espressa assunzione, a proprio carico, da parte dell'Appaltatore, di ogni rischio ed alea.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura.

Milanospport, attraverso il Responsabile del Procedimento o suoi delegati, potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere, la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna dei materiali, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario o appropriato per l'espletamento del suo mandato. L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese tutto il supporto e l'assistenza operativa necessari per l'esecuzione degli accertamenti e dei controlli che la Committente ritenga opportuno effettuare; esso, inoltre, dovrà provvedere a tutte le operazioni di misura, accertamento e controllo, nonché a quanto ad esse accessorio, connesso o propedeutico, che essa richieda di effettuare.

Per la fornitura dovranno essere consegnati i certificati e la documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti richiesti così come riportato nelle allegate specifiche Tecniche (*Allegato 1*).

Articolo 7. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate ed a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate (*Allegato 1*) all'art. 1; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione ed il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

a) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, ad informare i propri collaboratori o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

b) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente o di terzi in atto negli spazi della stessa;

c) curare direttamente l'ottenimento di tutti gli eventuali permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

d) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

e) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 let. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016;

f) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni senza sospendere o ritardare le prestazioni, salvo i casi di forza maggiore;

g) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle prestazioni.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Articolo 8. REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente del Contratto”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare la fornitura del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest’ultimo (telefono, PEC ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente prima dell’avvio delle prestazioni.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura e negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

La Committente nella persona del Responsabile espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

Articolo 9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Fornitore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

Il Fornitore dichiara e garantisce, altresì, che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo di coordinare il personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni.

Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all’ articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente, in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 10. ESECUZIONE DELLA FORNITURA

10.1. Svolgimento della Fornitura

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 8 che precede.

La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza della fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.

Qualora il Fornitore non ottemperi a quanto richiesto, la Committente procederà ai sensi di legge e del presente Capitolato.

10.2. Imballaggi e trasporto

La consegna dei materiali oggetto della fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino o nell'impianto della Committente, indicato nella Documentazione Tecnica, secondo le modalità e i termini previsti. Salvo diversa previsione della Documentazione Tecnica o del Contratto, al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità ed a sue spese.

Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongano l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.

Il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e dei beni oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di carico e trasporto dei materiali oggetto della fornitura allo scopo di evitare danni.

Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore.

10.3. Consegna delle Forniture

Sarà compito del RUP richiedere con congruo anticipo, la documentazione tecnica di laboratorio così come indicato nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*).

In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità, i provvedimenti ritenuti più idonei fra quelli previsti dal presente Capitolato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, inclusa la risoluzione del Contratto.

10.4. Sede dell'Impresa - Magazzino

La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell'impresa del Fornitore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sui materiali e sull'attività esercitata in relazione all'esecuzione delle prestazioni.

La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Fornitore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

10.5. Sospensione della Fornitura

Il Fornitore non può per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta a mezzo PEC alla Committente entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della

sospensione.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante comunicazione a mezzo PEC. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo PEC da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per il Fornitore.

10.6. Obbligo di prosecuzione della Fornitura

E' fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti, assunti con le prescrizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati in presenza di contestazioni o controversie sorte in riferimento alle prestazioni ivi stabilite, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Articolo 11. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammesso il subappalto di parte delle prestazioni, che deve essere sempre autorizzato dalla Committente ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs.50/16.

Nei casi in cui il Fornitore stipuli contratti di subappalto con soggetti terzi, sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori o ausiliari.

Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto.

Articolo 12. SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI E FORNITI

Il Fornitore si obbliga a non utilizzare o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a non fornire o utilizzare sostanze o materiali pericolosi per l'ambiente.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

Articolo 13. CAUZIONI E GARANZIE

13.1 Cauzione definitiva

All'Aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 103 e 93 comma 7 del D.lgs. n.50/2016.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto

autorizzato, nonché nelle forme e dagli altri soggetti a ciò autorizzati secondo la normativa vigente in materia, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione della fornitura con posa; essa è presentata alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice.

La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria competente.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi o di sottomissione, la medesima garanzia dovrà essere opportunamente adeguata.

13.2 Polizza RCT/RCO

L'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), con massimali minimi per ogni sinistro e per ogni persona/cose, non inferiori ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto di Milanosport S.p.A., che agli effetti della polizza la Stazione Appaltante è considerato terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

9

Articolo 14. INIZIO E SVOLGIMENTO DELLE FORNITURE

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio e si svolge nei modi e forme previsti al precedente art.10.

In caso di ritardata esecuzione della consegna consegnerà l'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto all'art. 16 e, qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni naturali e consecutivi verrà considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex art. 17.

Articolo 15. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il tempo massimo utile per ultimare la fornitura con posa in opera è fissato in **giorni 60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine emesso dal RUP, in funzione dei tempi di aggiudicazione. La fornitura si considererà, comunque, esaurita al raggiungimento delle quantità previste dai contratti, fatto salvo il quinto d'obbligo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni in pendenza della stipula del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC al Responsabile del Procedimento l'ultimazione delle prestazioni.

Articolo 16. PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di calendario di ritardo sui tempi stabiliti per le prestazioni, si darà luogo ad una penale pari ad **euro 200,00** (euro duecento/00), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

Nel caso di mancata consegna la Committente, oltre all'applicazione delle penali sopraccitate, si riserva di rivalersi per ogni eventuale onere o danno che la stessa dovesse subire in conseguenza della ritardata o mancata fornitura.

Nel caso di reiterati e prolungati ritardi, tali da compromettere, a giudizio insindacabile della Committente il regolare svolgimento della fornitura, la Committente stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali danni.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la norma in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 17. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante PEC indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi o licenze richieste dalla normativa *pro-tempore* vigente;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Milanosport S.p.A.;
- reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto o in altri documenti allegati;
- eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore;
- difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- cessione del contratto o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- fallimento del Fornitore o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

- tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente comunicata mediante PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 13 che precede, al risarcimento di tutti i danni. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento, Milanosport S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo PEC un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 18. RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento anche del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge o regolamenti o prescrizioni e disposizioni e procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

11

Articolo 19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi natura tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione delle prestazioni che al termine del contratto, che non si siano potute comporre bonariamente, sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Articolo 20. NORME DI SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il giorno precedente la consegna, il Fornitore dovrà avvisare dell'ora presunta di arrivo, ai recapiti telefonici che gli saranno comunicati.

Tale procedura è volta a gestire e risolvere eventuali interferenze con il cantiere. Da ciò consegue che non sono da prevedere specifici oneri di sicurezza per le singole forniture.

Articolo 21. DISCIPLINA ECONOMICA

21.1. Pagamenti in acconto

Il Fornitore emetterà fattura con cadenza mensile per il quantitativo consegnato ed eventualmente posato nel mese di riferimento.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni partita) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo previsto nel presente Capitolato, dopo l'approvazione

da parte della Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.

21.2. Conto finale

Il pagamento del Saldo, sarà subordinato al rilascio dei certificati e della documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, alla verifica della Regolare Esecuzione delle prestazioni, comprese eventuali prove strumentali disposte dalla Stazione Appaltante.

Articolo 22. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, i bolli, le imposte e la registrazione del contratto di appalto saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 23. PRIVACY

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003).

La Stazione Appaltante in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti l'esecuzione delle forniture di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dalla Stazione Appaltante in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

12

Articolo 24. ALLEGATI

Allegati separatamente:

- ❖ Allegato 1: Specifiche Tecniche
- ❖ Allegato 2: Pianta distribuzione sedute
- ❖ Allegato 3: Schema dimensioni

Milano, li 18/08/2017

Milanosport S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Dr. Piefrancesco Barletta